COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI REGIONALI

Art. 46

Deliberazioni soggette al controllo di merito

Sono soggette al controllo di merito, ai fini del riesame previsto dall'art. 125 della Costituzione, le deliberazioni riguardanti: 1° il bilancio preventivo e gli storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio stesso; 2° le spese vincolanti il bilancio per oltre 5 anni; 3° l'alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito e di azioni o obbligazioni industriali, nonche' la costituzione di servitu' passive o di enfiteusi e la contrattazione di prestiti; 4° l'acquisto di azioni o obbligazioni industriali e gli impieghi di denaro, quando non siano destinati alla compra di stabili o a mutui con ipoteche o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, o all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato; 5° le locazioni e le conduzioni oltre i nove anni; 6° l'assunzione di pubblici servizi; 7° le altre materie per cui la sottoposizione al controllo di merito sia espressamente stabilita dalla legge.

Versione in vigore dal 18 marzo 1953, non più in vigore dal 12 dicembre 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Costituzione e funzionamento degli organi regionali
Estremi	Legge 10 febbraio 1953, n. 62
Titolo	V — Commissario del Governo e controlli
Capo	II — Controlli sull'amministrazione regionale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/costituzione-e-funzionamento-degli-organi-regionali/art-46-deliberazioni-soggette-al-controllo-di-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

merito/versione/0